

Al comma 2, sopprimere le lettere h), i), l), m), n) ed o).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro).

— 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempra e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei da-

tori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accREDITAMENTO, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie.

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: « Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso »;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis »;

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al

comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non possono superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi »;

f) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, primo periodo, ultima parte, dell'articolo 1 »;

g) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice »;

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro »;

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione

l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

j) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati;

k) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1. 48. (ex 1. 48) Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1. 100. (ex 1. 100) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: del vincolo fino a: garantendo con le seguenti. degli effetti organizzativi, logistici e professionali del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre, n. 469, e successive modificazioni, garantendo la reciprocità di condizioni tra i soggetti citati e l'alleggerimento dei requisiti finanziari, organizzativi, professionali, di autorizzazione oltreché.

1. 49. (ex 1. 49) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , con previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori del collocamento che

non offrano anche prestazioni temporanee e conseguente discriminazione dei lavoratori non inclusi in tali liste, dovendo quindi distinguersi rigidamente le sedi, il personale e i sistemi informatici a seconda che l'utenza ricerchi personale da assumere o invece voglia accendere un rapporto commerciale di fornitura di lavoro interinale dovendosi ritenere vietato ogni sviamento dalla prima alla seconda offerta.

1. 50. (ex 1. 50) Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire lettera i), sostituire le parole da: e modulato fino alla fine della lettera con le seguenti: , con particolare possibilità di convenzionamento tra intermediarie ed associazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale ed enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente rappresentative a livello nazionale.

1. 51. (vedi 1. 51) Cordoni, Gasperoni, Trupia, Nigra, Guerzoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: intermediario, con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alla possibilità di convenzionamento tra intermediari ed associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero con riferimento.

1. 54. (ex 1. 54) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: ovvero a enti o organismi bilaterali fino a: territoriale.

1. 55. (ex 1. 55) Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

1. 58. (ex 1. 58) Gasperoni, Nigra, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 59. (ex 1. 59) Motta, Cordoni, Diana, Sciacca, Guerzoni, Gasperoni, Buffo, Nigra, Innocenti, Trupia.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: ai consulenti fino a: nonché alle università.

1. 105. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Buffo, Nigra, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: nonché alle università con le seguenti: e alle università, per i propri iscritti, nell'ambito di protocolli d'intesa con le province competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

1. 107. Delbono, Cordoni, Motta, Guerzoni, Camo, Duilio, Gasperoni, Buffo, Nigra, Trupia, Sciacca, Innocenti, Diana, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: nonché alle università con le seguenti: e alle università nell'ambito di protocolli d'intesa con le province compe-

tenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

- 1. 106.** Motta, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Squeglia, Buffo, Sciacca, Nigra, Trupia, Diana, Carbonella.

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: università aggiungere le seguenti: e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

- 1. 123.** Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: prevedendo aggiungere le seguenti: che l'impresa autorizzata a svolgere le due attività le mantenga comunque formalmente separate e.

- 1. 60.** (ex 1. 60) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: prevedendo aggiungere le seguenti: da parte dell'impresa la formale separazione delle due attività e.

- 1. 61.** (ex 1. 61) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: fatto salvo fino alla fine della lettera.

- 1. 62.** (ex 1. 62) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: previsione che l'impresa autorizzata a svolgere le due attività, le mantenga comunque formalmente separate;

- 1. 63.** (ex 1. 63) Cordoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Guerzoni, Gasperoni.

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine, le parole: detti intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, devono avere almeno euro 1.032.913,80 di capitale versato o una pari somma a copertura dei costi di esercizio d'impresa assicurata mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

- 1. 64.** (ex 1. 64) Alfonso Gianni.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

- *1. 65.** (ex 1. 65) Nigra, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

- *1. 108.** (ex 1. 65) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

Al comma 2, lettera l), sostituire l'alinea con il seguente: integrazione della legge 23 ottobre 1960 sulla base dei seguenti criteri direttivi.

- 1. 67.** (ex 1. 67) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), sostituire i numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) con i seguenti:

1) mantenimento in vigore della disciplina sul lavoro temporaneo prevista dalla legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) autorizzazione alla somministrazione della mano d'opera solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera i);

3) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, con previsione di due distinti contratti collegati tra impresa somministratrice ed impresa utilizzatrice e tra impresa somministratrice e prestatore di lavoro;

4) possibilità, per l'impresa somministratrice, di somministrare mano d'opera da essa assunta a tempo indeterminato;

5) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza delle imprese utilizzatrici, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

6) esclusione della legittimità della somministrazione di mano d'opera negli stessi casi di divieto di fornitura di lavoro temporaneo previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

7) introduzione, da parte dei contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, di limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice;

8) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice ed utilizzatore in forma scritta, a pena di nullità, ed in conformità alla disciplina stabilita dall'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile;

9) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice e lavoratore in forma scritta, a pena di nullità, e con la disciplina stabilita dall'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile, e salvo gli adattamenti necessari in caso di assunzione a tempo indeterminato;

10) obbligo per il lavoratore oggetto della somministrazione di svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro e nell'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice;

11) diritto del lavoratore oggetto della somministrazione alla parità di trattamento economico e normativo dei dipendenti svolgenti identiche mansioni, o, in mancanza, mansioni analoghe a quelle dei

lavoratori dell'impresa utilizzatrice, con attribuzione ai contratti collettivi nazionali delle imprese utilizzatrici stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi della possibilità di adeguare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori somministrati con quelli dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice, nel rispetto, comunque, della parità di trattamento economico e normativo;

12) previsione, nel caso di assunzione presso l'impresa somministratrice a tempo indeterminato e nei periodi in cui il lavoratore non viene inviato presso un'impresa utilizzatrice, di una indennità mensile di disponibilità in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

13) imposizione a carico della impresa utilizzatrice di un costo contributivo aggiuntivo del 20 per cento per ciascun lavoratore oggetto di somministrazione a tempo indeterminato rispetto ai costi contributivi dei dipendenti direttamente assunti dall'impresa utilizzatrice;

14) riconoscimento, a favore dei lavoratori oggetto di somministrazione, di diritti sindacali nei confronti della impresa somministratrice e della impresa utilizzatrice;

15) conferma di una regime sanzionatorio civilistico e penalistico per forme di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui;

16) previsione di un regime sanzionatorio che penalizzi la violazione dei requisiti formali e sostanziali del contratto di somministrazione tra impresa somministratrice ed utilizzatore e tra impresa somministratrice e lavoratore, con previsione, nei casi più gravi, di assunzione del dipendente oggetto di somministrazione da parte dell'impresa utilizzatrice;

17) coordinamento, eventualmente anche in un unico testo, tra la fornitura di lavoro temporaneo prevista dagli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e la somministrazione di mano d'opera prevista dalla presente legge de-

lega, nel rispetto comunque della disciplina prevista dalla predetta legge n. 196 del 1997 e di quella indicata nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i);

18) previsione di un regime contributivo per le imprese somministratrici analogo a quello previsto per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dall'articolo 9 legge 24 giugno 1997, n. 196;

19) previsione, per gli appalti di opere o servizi all'interno delle aziende ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e che non consistano nella mera somministrazione di mano d'opera, di una disciplina di contenuto identico a quanto oggi previsto dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

20) abrogazione espressa di tutta la normativa, anche se non indicata nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), che sia direttamente o indirettamente incompatibile con la disciplina contenuta nel presente articolo;

21) computabilità dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicabilità di tutte le normative legali e contrattuali.

1. 66. (ex 1. 66) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo il necessario consenso alla cessione da parte dei lavoratori o, in difetto, provvedere all'applicazione della procedura di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per la determinazione delle singole unità da cedere unitamente al ramo d'azienda in base a criteri oggettivi.

1. 68. (ex 1. 68) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo il di-

ritto di assorbimento da parte dei lavoratori in forza al precedente appaltatore.

1. 69. (ex 1. 69) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: , anche a tempo indeterminato,

***1. 70.** (ex 1. 70) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Duilio, Carbonella.

Al comma 2, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: , anche a tempo indeterminato,

***1. 109.** (ex 1. 70) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi, Buontempo.

Al comma 2, lettera l), numero 2), sostituire la parola: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

1. 71. (ex 1. 71) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori dell'impresa somministratrice da parte dell'utilizzatore e diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro presso l'utilizzatore in costanza di contratto di somministrazione in caso di allontanamento illegittimo.

1. 72. (ex 1. 72) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 3), dopo la parola: appalto aggiungere le seguenti: , sulla scorta di una rigorosa applicazione dell'articolo 1655 del codice civile,

1. 73. (ex 1. 73) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 3), sopprimere le parole: comando e distacco, nonché di.

1. 110. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Sciacca, Buffo, Motta, Diana, Nigra.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) applicazione a tutti i rapporti di lavoro, al di là della qualificazione del contratto come appalto o somministrazione di mano d'opera e delle modalità concrete di lavoro, delle previsioni legali e contrattuali previste per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice se di miglior favore per i lavoratori.

1. 77. (ex 1. 77) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) garanzia, al lavoratore coinvolto nell'attività di somministrazione di manodopera, degli stessi diritti, stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, che spettano ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

1. 76. (ex 1. 76) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) evitare che l'ipotesi di somministrazione di manodopera possa essere fonte di differenti diritti e tutele per i lavoratori coinvolti assicurando loro pari diritti e pari trattamenti rispetto ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

1. 75. (ex 1. 75) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) prevedere nell'ipotesi di somministrazione di manodopera parità di diritti,

di tutela e di trattamento tra i lavoratori coinvolti e i dipendenti dell'impresa utilizzatrice.

1. 78. (ex 1. 78) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 5), dopo le parole: di manodopera *aggiungere le seguenti:* ivi compreso il trattamento retributivo e contributivo derivante dal rispetto delle leggi vigenti in materia di previdenza ed assistenza e dai contratti collettivi.

1. 81. (ex 1. 81) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 5), dopo le parole: di manodopera *aggiungere le seguenti:* , ivi compreso il trattamento retributivo e contributivo nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi,

1. 79. (ex 1. 79) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), numero 5), sostituire le parole: non inferiore *con la seguente:* uguale.

1. 80. (ex 1. 80) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: nonché applicazione delle previsioni legali e contrattuali previste per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice se di miglior favore.

1. 82. (ex 1. 82) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 6), sopprimere le parole da: , prevedendo *fino alla fine del numero.*

1. 83. (ex 1. 83) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera l), numero 6), sostituire le parole: penali per le con le seguenti: penali per qualsiasi forma di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui con particolare riferimento alle.

- 1. 84.** (ex 1. 84) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: compreso il risarcimento di ogni danno connesso all'espletamento del rapporto di lavoro, ivi incluso quello da licenziamento illegittimo quando questo sia conseguente a richieste o comportamenti dell'utilizzatore.

- 1. 85.** (ex 1. 85) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 7).

- *1. 86.** (ex 1. 86) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 7).

- *1. 87.** (ex 1. 87) Trupia, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 7) con il seguente:

7) aggiornamento degli indici legali di distinzione tra interposizione illecita e appalto di manodopera sulla base di una rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

- 1. 88.** (ex 1. 88) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera l), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di precisi indici commercialistici e contabili quali la titolarità di mezzi produttivi, l'as-

sunzione del rischio imprenditoriale e l'autonoma capacità di gestione diretta del personale con esclusione di ogni rilevanza di dichiarazioni da parte dei lavoratori e comunque per quei singoli appalti ove, pur in presenza di una azienda dotata di mezzi e capace di provvedere all'autonoma organizzazione la stessa si sia limitata a fornire mera forza lavoro all'utilizzatore.

- 1. 90.** (vedi 1. 90) Alfonso Gianni.

All'articolo 1, comma 2, lettera l), numero 7, aggiungere in fine le seguenti parole: sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

- 1. 131.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera l), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa.

- 1. 111.** Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Diana, Sciacca, Buffo.

Al comma 2, lettera l), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: sul criterio direttivo di una rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

- 1. 91.** (ex 1. 91) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera o), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) previsione, per l'ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso a una cessione di ramo d'azienda, del diritto dei lavoratori trasferiti a un trattamento economico-normativo non inferiore a quello

praticato dall'imprenditore cedente e appaltante ai suoi dipendenti, con responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore.

- 1. 112.** Cordonì, Innocenti, Trupia, Motta, Gasperoni, Guerzoni, Diana, Sciacca, Nigra, Buffo.

Al comma 2, lettera o), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) nelle ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, previsione di una solidarietà tra appaltante e appaltatore, nel rispetto di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati.

- 1. 94.** (vedi 1. 94) Guerzoni, Cordonì, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo.

Al comma 2, lettera o), numero 3), sopprimere le parole: , nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,

- *1. 95.** (vedi 1. 95) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera o), numero 3), sopprimere le parole: , nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,

- *1. 96.** (vedi 1.96 e 1. 97) Cordonì, Delbono, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Duilio, Camo, Motta, Nigra, Carbonella, Squeglia, Diana, Sciacca, Buffo, Trupia.

Al comma 2, lettera o), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di uniforme trattamento economico e normativo per i lavoratori interessati.

- 1. 98.** (vedi 1. 98) Delbono, Gasperoni, Cordonì, Guerzoni, Diana, Sciacca, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Trupia, Squeglia.

Al comma 2, lettera p), sostituire le parola: uno o più testi unici con le seguenti: un testo unico.

- 1. 99.** (ex 1. 99) Alfonso Gianni.

(A.C. 3193 – Sezione 6)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione,

nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio;

e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

f) sperimentazione di forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro;

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione

degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;

h) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

i) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** (ex *2. 1.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** (ex * 2. 2.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

2. 4. (ex 2. 4.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **2. 5.** (ex 2. 5.) Delbono, Cordoni, Motta, Duilio, Trupia, Buffo, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Diana, Guerzoni, Sciacca, Nigra, Carbonella.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **2. 7.** (ex 2. 5.) Perrotta.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito all'articolo 117 della Costituzione.

2. 6. (ex 2. 6. e 2. 7.) Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Camo, Motta, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la razionalizzazione con le seguenti: l'unificazione.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la parola: riordino con la seguente: unificazione.

2. 8. (ex 2. 8.) Del Bono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la razionalizzazione con le seguenti: l'unificazione.

2. 9. (ex 2. 9.) Cordoni, Delbono, Nigra, Guerzoni, Diana, Carbonella, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: riordinare con la seguente: unificare.

Conseguentemente, alla stessa lettera b), sopprimere in fine le parole: , specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda.

2. 11. (ex 2. 11 e 2. 12) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Nigra, Buffo, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Motta, Innocenti, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: riordinare con la seguente: unificare.

2. 10. (ex 2. 10) Cordoni, Delbono, Nigra, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Diana, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: svolta in azienda.

* **2. 14.** (ex * 2. 14.) Cordoni, Nigra, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Diana, Sciacca, Motta, Innocenti, Buffo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: svolta in azienda.

* **2. 15.** (ex * 2. 15.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'attività formativa svolta sopprimere le seguenti: in azienda.

2. 16. Delbono, Cordoni, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: come strumento formativo con le seguenti: come strumento per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni e che la valorizzazione dell'attività formativa svolta in azienda non deve andare a detrimento della formazione esterna.

2. 17. (ex 2. 17) Cordoni, Delbono, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Diana, Carbonella, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: come strumento formativo con le seguenti: come strumento per l'assolvimento dell'obbligo formativo a 18 anni.

2. 13. (ex 2. 13) Cordoni, Delbono, Innocenti, Nigra, Sciacca, Carbonella, Trupia, Squeglia, Camo, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e, riconoscendo nel contempo fino alla fine della lettera.

2. 18. (ex 2. 18) Guerzoni, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Motta, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: autorizzatorie.

2. 19. (* 2. 19. e * 2. 20.) Delbono, Cordoni, Innocenti, Nigra, Camo, Carbonella, Guerzoni, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Squeglia, Trupia, Duilio, Gasperoni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , specializzando il contratto fino alla fine della lettera.

** **2. 21.** (ex * 2. 21) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , specializzando il contratto fino alla fine della lettera.

** **2. 22.** (ex * 2. 22) Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 23. (ex 2. 23) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 24. (ex 2. 24) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: quindici mesi.

2. 25. (ex 2. 25) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro.

2. 26. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 2. 26) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Duilio, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Diana, Camo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 2. 28.** (ex 2. 28) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) l'introduzione di una retribuzione sociale per i giovani inoccupati e i disoccupati di lunga durata iscritti da più di 12 mesi al collocamento pari a 517 euro per una durata non inferiore a tre anni, da elevare per le zone a più alto tasso di disoccupazione e per i disoccupati ultra quarantacinquenni, previsione dell'istituzione da parte degli enti locali ai servizi formativi gratuiti e di condizione di migliore accesso a istituti e servizi sociali e culturali per gli stessi disoccupati beneficiari della retribuzione sociale, al fine di facilitare l'incontro con le occasioni di lavoro; previsione in assenza di questa di un periodo di lavoro nella Pubblica Amministrazione in settori di pubblica utilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16 le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.02 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di Euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

- 2. 29.** (ex 2. 29 nuova formulazione) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: nei casi di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro.

- 2. 30.** (ex 2. 30) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: semplificazione e snellimento aggiungere le seguenti: fermo restando il ruolo delle commissioni regionali per l'impiego.

- 2. 31.** (ex 2. 31) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia, Nigra.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ai contratti con le seguenti: al contratto.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: riordino con la seguente: unificazione.

- 2. 32.** (* 2. 32. e * 2. 33) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Camo, Trupia, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Diana, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: e prevedendo anche criteri di automaticità con le seguenti: rendendo invece maggiormente effettivi i controlli relativi alla congruità dei progetti formativi in relazione alle mansioni, alla preacquisita esperienza del lavoratore e al tempo di durata dell'esperienza formativa.

2. 35. (ex 2. 35) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: prevedendo anche criteri di automaticità con le seguenti: legando l'erogazione degli incentivi alla certificazione della formazione svolta.

2. 34. (ex 2. 34) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esplicitando che gli incentivi vanno vincolati al riconoscimento delle competenze acquisite.

2. 36. (ex 2. 36) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2. 37. (ex 2. 37) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Nigra, Innocenti, Motta, Trupia, Diana, Buffo, Sciacca.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: , concordati da associazioni fino alla fine della lettera con le seguenti: svolta in azienda, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, sulla base di quelli definiti dalla commissione di lavoro di cui all'ar-

ticolo 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 179 del 20 maggio 1999.

2. 38. (ex 2. 38) Delbono, Cordoni, Nigra, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: per la determinazione inserire le seguenti: , anche all'interno degli enti bilaterali.

2. 40. (Nuova formulazione) (ex 2. 40) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

(Approvato)

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ore di formazione esterna previste dalla legislazione in vigore.

2. 41. (ex 2. 41) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Nigra.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la quantità di attività formativa esterna stabilita nell'articolo 16 della legge 24 aprile 1997, n. 196.

2. 42. (ex * 2. 42. e * 2. 43.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Diana, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Trupia, Nigra.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) revisione delle misure di tutela dei fanciulli e degli adolescenti di cui alla legge 17 ottobre 1987 n. 977 al fine di vincolare l'assunzione dei minori soggetti all'obbligo di frequenza di attività formative di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al ricorso al contratto di apprendistato.

2. 44. (ex 2. 44) Nigra, Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Trupia, Buffo, Diana.